



FATTURE: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La [circolare 1/E](#) dell'Agenzia delle Entrate del 2017 è dedicata alla trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. In particolare, vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa.

Il documento, inoltre, contiene alcune precisazioni sul nuovo spesometro trimestrale.

Ma andiamo con ordine.

Trasmissione telematica

L'opzione – ex D.Lgs. 127/2015 – per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del regime e ha effetto per l'anno in cui ha inizio la trasmissione e per i 4 successivi. Decorso questo periodo, l'opzione, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Tuttavia, per il 2017, atteso che trattasi del primo anno di applicazione, l'opzione può essere esercitata **entro il prossimo 31 marzo**.

In ordine alle informazioni da inviare, la circolare 1/E di ieri evidenzia che i dati da trasmettere sono quelli relativi:

- **alle fatture emesse, comprese quelle annotate nel registro dei corrispettivi;**
- **alle fatture ricevute e bollette doganali registrate, comprese le fatture ricevute da minimi e forfettari. Non devono, invece, essere comunicati i dati contenuti in altri documenti, quali ad esempio le schede carburante;**
- **alle note di variazione delle fatture da comunicare.**

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico-compilativo, occorre tener presente che i dati da trasmettere all'Agenzia sono contenuti in un **file denominato "Dati fattura"**, in formato **xml**.

Ai fini della compilazione del file, la circolare chiarisce l'informazione che va indicata nel campo **"Natura"** relativamente alle fatture emesse. Tale campo deve essere valorizzato – in luogo del campo **"Imposta"** -con una specifica codifica quando il cedente/prestatore non ha indicato l'imposta in fattura, avendo invece inserito l'annotazione prescritta dalla legge.

Ogni dicitura corrisponde a un codice nel modo indicato nella seguente tabella.

Annotazione in fattura	Codifica
Operazioni escluse	<i>N1 – escluse ex art. 15</i>
Operazioni non soggette	<i>N2 – non soggette</i>



Studio Magnolo

Viale Italia, 35/C - 73046 Matino (Le)



Operazioni non imponibili	<i>N3 – non imponibile</i>
Operazioni esenti	<i>N4 – esente</i>
Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fatture	<i>N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura</i>
Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge	<i>N6 – inversione contabile (reverse charge)</i>
Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'Iva	<i>N7 – Iva assolta in altro Stato UE</i>

Per le fatture ricevute il campo “*Natura*” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “*inversione contabile (reverse charge)*”, oltre a riportare nel campo “*Natura*” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “*Imposta*” e “*Aliquota*”.

Altri **importanti chiarimenti** riguardano i seguenti aspetti:

- relativamente al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita, vanno indicati e trasmessi i dati analitici delle singole fatture;
- vanno trasmessi i dati delle fatture delle prestazioni di servizi non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale indicando nel campo “*Natura*” la codifica “N2”;
- i soggetti che applicano il regime forfettario 398/1991 devono trasmettere i dati delle fatture emesse manon quelli delle fatture ricevute, poiché per queste ultime non vige l’obbligo di registrazione.

Nuovo spesometro trimestrale

I chiarimenti forniti dalla circolare relativi ai *Dati fattura* per le trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei *Dati fattura* stabilito dal novellato articolo 21 del D.L. 78/2010 (per l’appunto il nuovo spesometro).

Precisato questo aspetto, il documento poi evidenzia la specifica “*facilitazione*” riservata a quei contribuenti che, pur non avendo esercitato l’opzione per la trasmissione telematica, trasmettono o ricevono le fatture elettroniche mediante il **Sistema di Interscambio**. I dati di tali fatture, infatti, vengono acquisiti automaticamente dall’Agenzia **senza** che sia necessario inviarli all’Amministrazione.



Studio Magnolo

Viale Italia, 35/C - 73046 Matino (Le)



Ulteriore indicazione riguarda i soggetti esclusi dall'adempimento comunicativo, che conferma quanto affermato in occasione di Telefisco 2017. Trattasi:

- dei produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane;
- dei contribuenti minimi e forfettari.

Un'ultima considerazione va dedicata ai produttori **agricoli in regime di esonero** ma operanti in zone diverse da quelle montane e alle Amministrazioni pubbliche.

I primi sono sì obbligati allo spesometro, ma l'adempimento riguarda unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari.

Le **Amministrazioni pubbliche** sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute, poiché automaticamente acquisiti attraverso il Sistema di Interscambio. Vige l'obbligo, invece, di inviare i dati delle **fatture emesse** nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

Operazioni con l'estero

Nella comunicazione dei dati delle fatture vanno indicate anche le **operazioni con l'estero**, qualora certificate mediante fattura. Vanno quindi comunicate anche le operazioni attive carenti del presupposto territoriale, ma soggette all'obbligo di fatturazione, così come anche le operazioni per cui è stata emessa fattura, ancorché non obbligatoria, e per le quali l'imposta è assolta in altri Paesi UE. La circolare n. 1/E di ieri ha anche chiarito il trattamento delle operazioni con l'estero in relazione al modello di comunicazione dei dati delle fatture introdotto con il D.L.193/2016.

Qualora sia stata emessa la fattura, anche in carenza di uno dei presupposti d'applicazione dell'imposta, questa deve essere riportata nel modello di comunicazione.

Andranno poi comunicate anche le operazioni per le quali l'Iva viene assolta in altri Paesi membri in applicazione di particolari disposizioni, indicando nel campo «natura» dell'operazione il codice «**N/7 –Iva assolta in altro Stato UE**». In caso di **operazioni non imponibili**, come ad esempio **cessioni intracomunitarie, esportazioni, cessioni verso esportatori abituali e cessioni con introduzioni in depositi Iva**, nel campo «Natura» andrà indicato il codice «**N3 –non imponibile**».

Per quanto riguarda il fronte **acquisti**, viene specificato che il campo «natura» può essere valorizzato con le medesime codifiche previste per le fatture emesse e che in caso di applicazione del *reverse charge* il documento va indicato solo tra quelli ricevuti.

Nel caso di **acquisti intracomunitari** (di beni e servizi), per i quali l'imposta è assolta mediante integrazione, la natura dell'operazione sarà contraddistinta dal codice «**N6 – inversione contabile (reverse charge)**» e si dovranno compilare anche i campi relativi all'aliquota applicata e alla relativa imposta.

Le medesime sorti dovrebbe avere l'eventuale **autofattura da "regolarizzazione"**, in base a quanto si può desumere dalle specifiche tecniche annesse al provvedimento 182070 del 28 ottobre 2016, in quanto espressamente richiamate nella circolare 1/E. Analogo trattamento è previsto per le autofatture emesse a fronte di servizi ricevuti da soggetti extra Ue.

Per le **importazioni**, se la bolletta doganale non riporta i dati del cedente, si farà riferimento alla dogana che ha emesso il documento.



Studio Magnolo

Viale Italia, 35/C - 73046 Matino (Le)



Rappresentante fiscale e stabile organizzazione

Nella circolare vengono inoltre forniti chiarimenti in caso di operazioni veicolate attraverso **rappresentante fiscale o stabile organizzazione**.

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano presenti (e quindi riportati in fattura).

In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

- stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione oppure
- rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa.